

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1, pena l'esclusione)

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, MANUTENZIONE AREE VERDI E GESTIONE DEI RIFIUTI AEROPORTUALI PRESSO L'AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI BIRGI.
CIG 673480266C**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

La **AIRGEST S.p.A.** (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale in Aeroporto Civile "V. Florio", snc, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP), iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, C.F./P. IVA 01613650819, rappresentata da Franco Giudice, nella Sua qualità di Presidente della Società, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

L'Impresa _____ (di seguito denominata "Appaltatore" o "Affidatario" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Esecutore"), rappresentata dal _____, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'Impresa, con sede legale in via _____, n. ____ - CAP _____ città _____ - (____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ con Repertorio Economico Amministrativo n. _____ ed avente numero di codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, dall'altra parte

congiuntamente denominati "**le Parti**"

p r e m e s s o

- che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 31 maggio 2016, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l'affidamento del "*Servizio di pulizia, manutenzione aree verdi e gestione dei rifiuti aeroportuali presso l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi*", da espletarsi presso l'Aeroporto Civile di Trapani - Birgi;
- che la Committente ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 28/06/2016 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 75 del 01/07/2016, con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale "Il SOLE 24 ORE" e "Il Tempo" rispettivamente in data 05/07/2016 e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, su "Corriere dello Sport - Stadio" - Ed. regionale Sicilia e su "Tuttosport" - Ed. regionale Sicilia in data 05/07/2016, nonché in data 01/07/2016 all'Albo Pretorio del Comune di Trapani nonché sul sito internet www.airgest.it;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita in seduta pubblica il giorno 04/08/2016, mediante procedura aperta, per un importo a base d'asta di euro 543.926,84 (euro cinquecentoquarantatremilanovecentoventisei/84) oltre a euro 10.209,80 (euro diecimiladuecentonove/80) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, anch'esso non soggetti a ribasso d'asta, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla stazione appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____ oltre a euro 10.209,80 (euro diecimiladuecentonove/80), come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____ %";
- che l'Impresa _____ ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidenti e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico (e relativa Tabella 1 allegata) sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Contratto disciplina l'esecuzione del servizio di pulizia, manutenzione aree verdi e gestione dei rifiuti aeroportuali dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, secondo gli standards, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al Capitolato Tecnico e relativi allegati, nella "Classificazione dei luoghi", nel Piano Dettagliato di Lavoro (PDL), nella "Scheda di offerta economica", atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, ai quali si rinvia integralmente.
2. Il servizio in questione deve essere svolto nell'ambito dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, presso le aree meglio indicate nelle planimetrie di cui all'allegato "Classificazione dei luoghi", che si unisce al presente Contratto, per costituire parte integrante e sostanziale, cui si rinvia integralmente.
3. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 1 e 2** del Capitolato Tecnico.

ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature e i materiali di consumo, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.
2. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.
3. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 1, 2, 3, 5, 6 e 9** del Capitolato Tecnico.

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA

1. L'affidamento avrà la durata di **mesi 24 (ventiquattro)** a decorrere dalla data di decorrenza dell'attività operativa (dalle ore 00:01 del 20/10/2016 sino alle ore 23:59 del 19/10/2018) [oppure in alternativa e nei casi di urgenza e/o necessità, sotto tutte le riserve di legge, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo] dal gg/mm/aaaa, quale data del verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa.
2. **È escluso il rinnovo tacito.**

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Contratto, è pari ad **euro00** (diconsi euro /) **oltre IVA**, già comprensivo dell'importo pari ad € 10.209,80 (euro diecimiladuecentonove/80) quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
3. Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: pulizia straordinaria in occasioni di riunioni, convegni, interventi edili o di traslochi, etc...), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Contratto e negli atti ad esso allegati o da esso richiamati e, quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto ma non già tra le attività programmate.
4. Tali prestazioni aggiuntive che il Committente si riserva di chiedere, entro un massimale di 100 ore lavorative straordinarie per trimestre, senza diritto di chiamata, sono comprese nell'importo contrattuale.
5. Eventuali ore residue del suddetto monte ore, nel trimestre di riferimento, saranno cumulate al trimestre successivo e così via seguitando per tutta la durata del presente Contratto. Al riguardo, trova applicazione il principio della "banca-ore": pertanto, nel caso in cui il Committente non attinga, nel corso di ciascun trimestre considerato, all'indicato plafond orario, lo stesso potrà sommarsi al monte ore del/i mese/i successivo/i.
6. Il suddetto monte ore di 100 ore lavorative straordinarie per trimestre è da intendersi come plafond comune ai servizi oggetto d'appalto di cui al presente Contratto.
7. Le attività dovranno svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste da AIRGEST. Sono a carico dell'Impresa tutte le attrezzature ed i materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.
8. In caso di superamento di tale limite (oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali), ai fini del computo dell'ulteriore corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore in relazione a tali prestazioni eccedentarie (le prime 100 ore dovendosi intendere già ricomprese nell'importo contrattuale), troverà applicazione il costo orario di prestazione, determinato in misura proporzionale sul canone mensile contrattualizzato e computato in base all'effettivo periodo di attività straordinaria prestata oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali, a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi resi.
9. **Il contratto è stipulato a "corpo".**
10. **Nel corrispettivo a corpo, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.**
11. Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.
12. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e standards previsti e regolarmente autorizzati.
13. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
14. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituirà oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione e definitiva, vincolante ai fini della contabilizzazione mensile dei servizi stessi, che verrà riconosciuta all'Appaltatore.
15. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 10** del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI

1. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.
2. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'Appaltatore per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

ART. 6 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.

2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti i servizi oggetto dell'appalto.
4. Fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, non trova applicazione l'art. 106 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 2** del Capitolato Tecnico.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITÀ

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture in originale, emesse **mensilmente e posticipatamente, solo a seguito di trasmissione da parte di AIRGEST del certificato di verifica di conformità**, di periodo o straordinario, **dei servizi resi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi**, in entrambi i casi relativi ai servizi ed alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento.
2. Le fatture, che verranno liquidate a **sessanta (60) giorni** dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le aree ove i servizi, oggetto d'appalto, avranno esecuzione, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso.
3. Le fatture consegnate dall'Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:
 - o le ore impiegate per lo svolgimento di ogni singolo servizio in appalto presso le sedi dell'Aeroporto;
 - o l'indicazione della mensilità di effettuazione dei servizi;
 - o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
4. Le fatture dovranno riportare il codice **CIG 673480266C** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
5. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
6. Sull'importo dei corrispettivi, spettanti all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

ART. 8 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità *“per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento”*.
3. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
4. Il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.
6. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
7. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
8. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'esecutore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.
10. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
11. Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione.
12. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
13. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
14. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
15. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 9 – PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l'allegato C “Capitolato Tecnico” e allegati richiamati, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata del D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed

all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.

4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al presente articolo e di seguito indicata:

- ❖ In caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio: € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;
- ❖ In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, verrà applicata una penale di:
 - € 250,00= per ogni giorno di ritardo;
- ❖ In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di lamentele (oggettivamente), da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, ovvero condotte non decorose, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 200,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico ed alla regola d'arte (a titolo solo esemplificativo: mancata registrazione dell'orario di inizio e fine turno, mediante il Sistema Rilevamento Attività di Airgest S.p.A., nonché del servizio eseguito, mancata fornitura di materiale di consumo, mancata consegna del riepilogo delle attività pianificate e programmate da eseguire durante la settimana successiva), verrà applicata una penale di:
 - € 200,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 300,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di:
 - € 1.000,00=/episodio;
- ❖ In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°.

9.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.8** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. **L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, di periodo e straordinarie**, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.

2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile dei canoni mensili in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.

4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto, di diritto, per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati

sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Ove si verificassero deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei servizi, oggetto del presente Contratto, la Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento di detti servizi. A tal fine la Committente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. L'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dal successivo art. 12 del presente Contratto.

9. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 10 – REVOCA E RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di procedere alla revoca del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 – RISOLUZIONE

1. Airgest S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
- c) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa;
- d) grave inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
- g) esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio dei servizi affidati o dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- h) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
- i) violazione degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
- j) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto;
- k) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione nei termini previsti dal Contratto;
- l) sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In tal caso, l'Airgest S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
- m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
- n) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
- o) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
- p) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
- q) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- r) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..

2. L'AIRGEST, per i casi di cui ai predetti punti, una volta comunicata all'Impresa la risoluzione del Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente maturate dall'Appaltatore, avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Appaltatore stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti per l'Appaltatore dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.

3. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
- l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, ai prezzi di Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
6. Le somme a carico dell'Appaltatore saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della AIRGEST.
7. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell'importo di Euro. (Euro) pari al - per cento dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
6. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA

1. L'Impresa ha provveduto a stipulare, con la compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT-RCO), n., per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il massimale RCT e RCO non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.
3. La polizza assicurativa precisa ed include espressamente altresì che la voce "Assicurato" comprende anche AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi". Tale inclusione deve risultare dalla polizza RCT/O o sua opportuna appendice.
4. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
5. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
6. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).
11. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

ART. 14 – DANNI CAUSATI DALL’AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO

1. Le polizze di cui ai precedenti articoli sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all’accesso nelle aree sterili per l’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).
2. L’Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all’espletamento, nell’ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell’AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all’espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.
3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00** (cinquemilioni/00 euro) **per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d’appalto**.
4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l’espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST. Tale impegno deve risultare dalla polizza RC Auto o sua opportuna appendice.**
5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.
6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
7. Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L’Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. **Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “airside driving certificate” rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.**
11. L’Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 15 – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell’Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Appaltatore.
2. **L’Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l’Appaltatore si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all’AIRGEST.**
3. Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni.
4. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell’Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
5. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 2 e 4** del Capitolato Tecnico.

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L’Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l’AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
6. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all’Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Amministrazione stessa.
7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL’IMPRESA

1. Ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., l’Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell’area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz’altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
2. L’Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d’aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
3. E’ unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.
5. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà

di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 18 – ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI (FULL RISK)

1. L'Impresa, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività affidate. Tali risorse dovranno essere di adeguata consistenza quantitativa e conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La loro consistenza non potrà comunque risultare, in nessun caso, inferiore a quanto necessario a garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio affidato e necessario per adempiere compiutamente alle obbligazioni del presente Contratto.

3. L'utilizzo delle attrezzature di lavoro non deve in alcun modo danneggiare i beni aeroportuali fissi e mobili.

4. Il servizio comprende, quindi, anche la fornitura di tutti i materiali, i ricambi generici e specifici, i mezzi d'opera ed attrezzature necessarie per il corretto adempimento dello stesso dei quali l'Appaltatore è il solo responsabile del relativo approvvigionamento.

5. I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore.

6. L'Appaltatore dovrà avere in giacenza materiali di consumo conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di adeguata consistenza qualitativa, anche se non specificata, tale da garantire i tempi di ripristino concordati.

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

2. L'Appaltatore che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione.

3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 20 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.

3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 21 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.

2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>.

3. **Rimangono totalmente a carico dell'Affidatario gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airspace).**

4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidenti e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

6. Si rimanda a quanto riportato all'art. 1 del Capitolato Tecnico.

ART. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto per colpa del Prestatore del servizio e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente art. 11 del presente Contratto, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

3. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.

4. AIRGEST si riserva, altresì, la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

ART. 23 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 24 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

Servizio di pulizia, manutenzione aree verdi e gestione dei rifiuti aeroportuali presso l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi.
CIG 673480266C

Pag. 8

Allegato E – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma della Ditta _____

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 25 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:

- 1) il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- 2) l'Offerta Economica;
- 3) la Cauzione Definitiva;
- 4) la Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 5) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
- 6) il DUVRI;
- 7) il Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST.

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

Art. 26 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., ivi comprese le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico (e relativa Tabella 1 allegata), il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme vigenti in materia e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

ART. 27 – REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'Airgest S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo e di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt.7 e 8 D.Lgs. 196/2003.

3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.

4. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Società Airgest S.p.A., Ing. Giancarlo Guarrera

5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 29 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione. Tale obbligo non concerne i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio; b) che la stazione appaltante abbia espressamente autorizzato il Prestatore del servizio a divulgare a specifici soggetti.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AIRGEST S.p.A., ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore debba citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare d'appalto.

5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Committente.

6. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, AIRGEST S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal codice della privacy in materia di riservatezza.

ART. 30 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 32 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto d'appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLgs. 159/11, come modif. dal DLgs. 13 ottobre 2014, n. 153.
2. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
4. L'AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

ART. 33 – CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali compresa la registrazione del presente atto, saranno a carico dell'Affidatario, ivi comprese le spese inerenti e conseguenti il Contratto. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 34, comma 35 Legge 221/2012 in GURI n. 294 del 18.12.2012 – Suppl. Ordinario n. 208) "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".
3. tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 35 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

1. L'Impresa dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso la AIRGEST, Aeroporto di Trapani.
2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Trapani, li

Letto, confermato e sottoscritto.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'AFFIDATARIO
Il legale rappresentante